

TEATRO "DEL POPOLO" GALLARATE

REGOLAMENTO D'USO

PREMESSO CHE

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti fra il Teatro del Popolo (di seguito teatro) e le compagnie, i gruppi e i singoli artisti (di seguito fruitore) che ne fanno uso. In particolare, vuole normare l'utilizzo dei locali del teatro e di tutte le sue attrezzature.

Art. 1

Ai fini del presente Regolamento, il Teatro deve intendersi composto da: il palcoscenico e gli spazi attigui, i camerini, il foyer, l'ingresso, i bagni, e la sala regia.

Art. 2

La Direzione obbliga a quanti ne fanno uso, il massimo rispetto dell'ambiente e di tutte le attrezzature in esso contenute. Nel teatro è assolutamente vietato fumare e consumare cibi e/o bevande.

Art. 3

Ogni fruitore deve essere in possesso di tutte le agibilità, assicurazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente e/o della dichiarazione liberatoria effettuata dal legale rappresentante, esonerando la Direzione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancanza dei suddetti adempimenti o dall'uso del Teatro e delle relative attrezzature in modo contrario all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica e al buon costume.

Art. 4

In caso di tratti di manifestazione a pagamento, il fruitore è tenuto a produrre, prima del periodo di utilizzo, fotocopia del regolare permesso SIAE. La Direzione si riserva, comunque, il diritto di richiedere ogni altra idonea documentazione, in caso di manifestazione a carattere particolare.

Art. 5

La concessione del Teatro da diritto all'utilizzo dell'impianto elettrico, dell'impianto di illuminazione e di amplificazione e dell'impianto di condizionamento.

Art. 6

Il fruitore può utilizzare il Teatro solo dopo averne concordato con la Direzione o suo delegato le modalità operative.

La consegna del teatro avviene successivamente alla sottoscrizione del "verbale di consegna per l'uso del Teatro del Popolo" da parte della Direzione o suo delegato e di un responsabile del soggetto fruitore, al quale potrà essere fatto riferimento per quanto previsto dal regolamento o suggerito dalle circostanze.

Art. 7

Dopo la sottoscrizione del verbale, la Direzione può valutare e autorizzare, di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, eventuali variazioni richieste dal fruitore, alle modalità operative concordate.

Art. 8

Il fruitore è tenuto a rispettare le modalità operative di utilizzo del Teatro, concordate con la Direzione con un preavviso di almeno 15 giorni e comprensive delle seguenti indicazioni:

il giorno o i giorni di impegno dei locali (orario compreso)

il giorno o i giorni di ricezione e restituzione dei materiali di proprietà del fruitore (orario compreso)

l'oggetto di ogni utilizzo del Teatro (prove, allestimenti, spettacolo, etc...),

particolari necessità di utilizzo della struttura e delle attrezzature in esse ubicate, eventuali attrezzature diverse da quelle presenti nel teatro, tipologia di allestimento scenico.

Art. 9

L'allestimento del Teatro, il trasporto e il facchinaggio dei relativi materiali sono curati, salvo specifici accordi, dal fruitore; i cui incaricati possono accedere alla sala solo durante gli orari stabiliti. Il Teatro può essere allestito, a cura del fruitore non più di due giorni prima dello spettacolo, salvo diverse necessità del Teatro o del fruitore, da valutarsi puntualmente.

Il Teatro dovrà essere sgomberato, a cura del fruitore, immediatamente dopo la manifestazione, salvo diverso accordo con la Direzione.

Art. 10

Il Teatro è concesso in uso con le dotazioni in esso esistenti, elencate nell'allegato specifico, che fa parte integrante del presente regolamento.

Salvo specifici accordi, in caso di esigenze ulteriori e più specifiche, il fruitore, deve provvedere autonomamente, previa autorizzazione della Direzione del Teatro e con consegna di dichiarazione che gli allestimenti sono a norma e realizzati con tecniche di assoluta sicurezza, sia relativamente alla salvaguardia delle strutture, sia per quanto concerne l'incolumità delle persone che accederanno ai locali interessati. I relativi oneri resteranno a carico del fruitore.

Art.11

Autorizzazione della Direzione deve essere concessa per l'affissione di manifesti e striscioni negli spazi pubblicitari del Teatro.

Art. 12

Tutte le attività svolte dal fruitore o da personale da esso incaricato, sono soggette alla supervisione e al controllo di un Tecnico Responsabile e Referente, delegato dal Direttore Tecnico del Teatro.

Art. 13

Ogni volta che il Teatro è concesso per attività di prova, un responsabile di sala referente e responsabile per la conservazione e la conduzione dei locali, nonché dell'impiantistica relativa, provvederà al controllo puntuale e costante del corretto utilizzo dei teatri da parte del fruitore.

In via ordinaria è esclusa la consegna delle chiavi dei teatri al fruitore per attività di prove. Qualora tuttavia, in occasioni particolari, esigenze straordinarie richiedano una maggiore flessibilità d'utilizzo – fatto salvo quanto previsto al precedente comma del presente articolo – sarà cura della fondazione far sottoscrivere al fruitore una dichiarazione di integrale assunzione di responsabilità in ordine al corretto utilizzo del teatro

Art. 14

L'apporto e l'uso di scenografie – intese come fondali, elementi tecnici, elettrici, elettronici indipendenti, oggettistica, attrezzature video, di proiezioni, installazioni e simili – devono essere svolti senza apportare alcuna modifica strutturale o effetto che in qualsiasi modo non restituisca lo spazio utilizzato nella maniera e nello stato in cui è stato concesso originariamente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato fissare chiodi o viti per fissare strutture, spostare o modificare cavi e attrezzature, etc...

Art. 15

E' fatto espresso divieto assoluto di manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti presenti nella struttura.

E' fatto espresso divieto di modificare la sistemazione di qualsiasi attrezzatura presente nella struttura, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Sala.

E' fatto espresso obbligo di non utilizzare attrezzature prive delle certificazioni che attestino la rispondenza delle stesse alle norme vigenti in materia, e che non siano compatibili con gli impianti esistenti.

E' vietato ostruire ed intralciare anche temporaneamente le vie d'esodo (corridoi, scale, disimpegni ed uscite) con materiali di qualsiasi natura.

Art. 16

Ai servizi di biglietteria, di maschera, di servizi d'ordine e di sicurezza, e di guardaroba, provvede personale del Teatro, salvo diverso accordo con il fruitore.

Art. 17

Il fruitore è tenuto al rimborso completo dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, all'attrezzatura del Teatro e in generale a quanto, anche occasionalmente, si trova nel Teatro medesimo, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa. A tale scopo lo stato del Teatro viene verificato in contraddittorio con la Direzione o suo delegato e il fruitore, prima e dopo l'uso.

Art.18

La Direzione non risponde di danni e/o furti di materiali di ogni genere di proprietà del fruitore o da esso forniti, se lasciati incostuditi, prima, durante o dopo le manifestazioni. Il fruitore può provvedere autonomamente all'assicurazione dei materiali, qualora lo ritenga necessario.

Art. 19

La Direzione si riserva la facoltà di sanzionare i comportamenti del fruitore – o di soggetti ad esso collegati – che contravvengano alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. In caso di gravi o reiterate inadempienze, al Direzione si riserva la facoltà di revocare la concessione d'uso del Teatro, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

IN ALLEGATO:
documentazione tecnica

Gallarate,

IL DIRETTORE TECNICO DEL TEATRO
arch. S. Paggiarin

IL DIRETTORE TECNICO DELLA
FONDAZIONE CULTURALE "1860 GALLARATE CITTA"
Luciano Mestriner

Per presa visione ed accettazione:
il soggetto fruitore